

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PREVENZIONE VETERINARIA E SICUREZZA
ALIMENTARE - ARS

Oggetto: Procedura per il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del Reg. 853/2004 – Rettifica del Decreto ARS VSA n. 14 del 26/01/2026 di approvazione delle procedure e delle modalità operative per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'art. 15 della L.R. n. 18 del 30/07/2021 "Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale;

DECRETA

Di rettificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, le procedure e le modalità operative con la relativa modulistica per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, come da documenti Allegato A e Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di disporre che la modulistica è operativa dalla data di pubblicazione del presente decreto mentre l'inizio dell'operatività della procedura attraverso il SUAP verrà comunicata con successiva nota del Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare - ARS;

Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17 e sul sito dell'ARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Il dirigente
(*Fabrizio Conti*)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento



- REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- D.Lgs 32/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117";
- DGR n. 1668 del 28/12/2021 avente ad oggetto: *D.LGS 32/2021 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117" -ATTUAZIONE.*
- DDPF n. 174 del 29/12/2021 avente ad oggetto "*DGR 1668/2021- D.LGS 32/2021 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – ATTUAZIONE*".
- LEGGE REGIONALE 29 aprile 2011, n. 7 Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011.
- DDS ARS/VSA n. 14 del 26/01/2026 avente ad oggetto "Procedura per il riconoscimento delle attività e degli stabilimenti del settore alimentare ai sensi del Reg. 853/2004".

Motivazione

Dal 1 Gennaio 2006 sono divenuti applicabili i Regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e dei prodotti di origine animale e si applicano, su tutto il territorio comunitario, i regolamenti sulla produzione e sulla commercializzazione degli alimenti nonché quelli relativi alle modalità di controllo da parte delle Autorità Competenti al fine di garantire la sicurezza dei prodotti alimentari.

Con DDPF n. 255 del 15/01/2006 e successivamente con DDPF n. 4 del 15/01/2009, la Regione Marche ha disciplinato le modalità per il riconoscimento degli stabilimenti dove si producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'Allegato III del Reg. CE N. 853/2004.

In data 17 dicembre 2009 il Governo e le Regioni hanno approvato l'Accordo relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale".

Con DGR n. 908 del 31/05/2010 sono state recepite le linee guida sopra citate ed è stato demandato ad atti del Dirigente dell'allora esistente P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Servizio Salute, l'eventuale adeguamento delle vigenti procedure e modalità previste in materia



sul territorio regionale ai contenuti della suddetta intesa, apportando, se necessario, modifiche e/o integrazioni operative maggiormente aderenti alle specifiche realtà locali.

Ai sensi dell'articolo 148 comma 1 del Reg. UE 2017/625, spetta alle autorità competenti, individuate dal Decreto Legislativo 27/2021, stabilire le procedure che gli operatori del settore degli alimenti devono seguire per il riconoscimento del loro stabilimento a norma del regolamento (CE) n. 853/2004.

Ai sensi dell' art. 2 del D. Lgs. 27/2021, le aziende sanitarie locali, insieme al Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, nell'ambito di propria competenza, quali autorità competenti, deputate a organizzare e ad effettuare i controlli ufficiali.

Con il D. Lgs. 32/2021 sono state definite le Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali proprie dell'Azienda sanitaria locale (art. 6), le quali sono autorizzate all'emissione della richiesta di pagamento e alla riscossione del relativo contributo (art.13).

Le tariffe sono inerenti il riconoscimento condizionato e definitivo e i relativi aggiornamenti degli stabilimenti di cui al Reg. CE 853/2004.

Con DGR n. 1668 del 28/12/2021 la Regione Marche ha stabilito che dal 01.01.2022 i competenti Servizi dell'ASUR (ora suddivisi nelle Aziende Sanitarie Territoriali) diano applicazione alle tariffe previste dal D. Lgs. 32/2021 che stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2017/625.

Con DDPF n. 174 del 29/12/2021, sono state apportate le dovute modifiche ai decreti DDPF n. 255 del 15/01/2006 come modificato con DDPF n. 4 del 15/01/2009, con cui si erano approvate le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale, precisando che la competenza della riscossione delle tariffe connesse a tali procedure veniva trasferita dalla Regione Marche direttamente in capo ai Servizi ASUR Marche (oggi Aziende Sanitarie Territoriali).

Il DPR 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133" individua lo sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP), "quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività", e "che fornisce una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità."

L'Art.1 della Legge Regionale 29 Aprile 2011 n.7 ha istituito il "Sistema regionale dei SUAP" (comma 2) con le finalità di promuovere assistenza e supporto ai SUAP nell'interpretazione e nell'applicazione della normativa e delle procedure per favorire prassi amministrative uniformi sul territorio regionale (comma 2 lett. b), di promuove supporto per l'informatizzazione delle



procedure connesse all'attività del SUAP ed accordi o convenzioni tra le diverse Amministrazioni coinvolte (comma 2 lett. d), istituendo altresì un Tavolo permanente del Sistema regionale dei SUAP (commi 3 e 4).

Al fine di adeguare le procedure e le modalità operative con la relativa modulistica inerenti al riconoscimento degli stabilimenti del settore degli alimenti di origine animale, alla normativa sopra citata, con DDS n. 14 del 26/01/2026 sono state approvate le disposizioni operative per il riconoscimento degli stabilimenti che operano nel settore degli alimenti di origine animale, descritte nell'Allegato A e la specifica modulistica di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5.

Dall'applicazione delle disposizioni operative e della relativa modulistica sono emerse alcune criticità, segnalate dai Servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti coinvolti nel procedimento. Tali criticità rendono necessario apportare modifiche agli Allegati, al fine di adeguare la documentazione alle effettive esigenze applicative del territorio.

Si ritiene pertanto opportuno procedere alla rettifica delle procedure, delle modalità operative e della relativa modulistica per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, come riportato nell'Allegato A e negli Allegati 1, 2, 3, 4 e 5.

Nelle more della definizione della piena operatività della modulistica approvata con il presente decreto all'interno del sistema regionale dei SUAP, si sottolinea che è obbligatorio compilare, unitamente a qualsiasi tipologia di istanza o notifica, il Modulo Scheda Anagrafica, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 1454 del 30 settembre 2024 e disponibile tra la modulistica ad uso dei SUAP comunali al seguente link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Modulistica-SUAP#15746_Servizi---altre-attivit%C3%A0 .

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra si propone:

Di rettificare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, le procedure e le modalità operative con la relativa modulistica per il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, come da documenti Allegato A e Allegati 1, 2, 3, 4 e 5, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di disporre che la modulistica è operativa dalla data di pubblicazione del presente decreto mentre l'inizio dell'operatività della procedura attraverso il SUAP verrà comunicata con successiva nota del Settore Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare - ARS;

Di attestare, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi della L.R. 28/07/2003 n. 17 e sul sito dell'ARS Marche, in attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013.



Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(*Valentina Romagnoletti*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A - Disposizioni operative per il riconoscimento degli stabilimenti che operano nel settore degli alimenti di origine animale

Allegato 1 - Istanza di riconoscimento per attività soggette a riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 e successive modificazioni dell'atto di riconoscimento

Allegato 2 - Notifica di variazioni che non comportano l'aggiornamento dell'atto di riconoscimento in riferimento agli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004

Allegato 3 - Fac simile Lettera di accompagnamento della documentazione da inoltrare al Settore Prevenzione Veterinaria e sicurezza Alimentare dell'Agenzia Regionale Sanitaria

Allegato 4 - Fac simile di dichiarazione attestante l'avvenuto sopralluogo e il parere del Servizio Veterinario dell'AST

Allegato 5 - Richiesta aggiornamento Scheda sezioni /attività /prodotti con riguardo alla tipologia di attività e/o di categoria dei SOA

